

SCHEMA INFORMATIVA

MODIFICA REGOLAMENTO LCPubb/CIAP del 31.05.2023 entrata in vigore il 02.06.2023

artt. vari RLCPubb/CIAP

La scheda illustra le modifiche del *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP) che entreranno in vigore dal 2 giugno 2023, paragonate con i disposti in vigore fino al 1. giugno 2023.

Sommario

1. Introduzione.....	1
2. Modifica RLCPubb/CIAP del 2 febbraio 2022	1
art. 7a cpv. 3.....	1
art. 14	2
art. 34 cpv. 3 e 3 ^{bis}	2
I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale nr. 19 del 2 giugno 2023.....	I

1. Introduzione

Il 2 giugno 2023 entrano in vigore alcune modifiche del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP). In dettaglio, modifiche:

RLCPubb/CIAP del 31 maggio 2023: decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 19 del 2 giugno 2023.

2. Modifica RLCPubb/CIAP del 2 febbraio 2022

art. 7a cpv. 3	
Fino al 01.06.2023	Dal 02.06.2023
Capitolo I – Principi generali Commesse internazionali ³ I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 4 dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.	Capitolo I – Principi generali Commesse internazionali ³ I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 2 e 4 dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

Commento: La modifica è un adeguamento per permettere dei termini ridotti in ambito internazionale per quanto attiene alla domanda di partecipazione nelle procedure selettive (da 40 a 25 giorni). Si tratta di armonizzare il testo con il diritto superiore (art. XI paragrafi 2 e 4 dell'Accordo riveduto sugli appalti pubblici - GPA) e le direttive d'aggiudicazione (DAAP) relative al CIAP del 15 marzo 2001 edite dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (§19 cpv. 1 e 2), nonché riprendere l'applicazione già prevista fino al 31 dicembre 2019 (art. 15 vRLCPubb/CIAP).

art. 14	
Fino al 01.06.2023	Dal 02.06.2023
<p align="center">Capitolo II – Procedura</p> <p>Termini</p> <p>Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni.</p>	<p align="center">Capitolo II – Procedura</p> <p>Termini</p> <p>Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni, riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 4 lett. c dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.</p>

Commento: La modifica è un adeguamento per permettere di ridurre nelle procedure interne (non sottoposte ai trattati internazionali) il termine di presentazione delle offerte (fino a 10 giorni) qualora per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal committente, il termine di 30 giorni risulti impraticabile.

art. 34 cpv. 3 e 3^{bis}	
Fino al 28.02.2022	Dal 01.03.2022
<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Idoneità degli offerenti</p> <p>³Se l'offerente è una società, i requisiti devono essere adempiuti:</p> <p>a) nelle commesse edili e in quelle per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipi alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;</p> <p>b) nelle altre commesse di servizio, da un titolare o collaboratore professionale responsabili dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.</p>	<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Idoneità degli offerenti</p> <p>³Se l'offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti:</p> <p>a) nelle commesse per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l'esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;</p> <p>b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.</p> <p>^{3bis}L'autocertificazione, sostitutiva, dei documenti attestanti l'attività richiesta dal cpv. 3 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.</p>

Commento: La modifica semplifica il sistema di controllo dell'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e della documentazione a comprova dell'effettiva attività dirigenziale (sia per quanto attiene alla preponderanza dell'attività professionale, ossia oltre il 50%, sia per la dimostrazione che l'impresa è affidata a un professionista qualificato). Fino ad ora, come stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo, ciò doveva avvenire in particolare mediante la verifica – da parte dei committenti – dei contratti di lavoro degli interessati e/o delle pezze giustificative relative alla retribuzione.

L'introduzione dell'autocertificazione permette un alleggerimento burocratico e di meglio proteggere i dati potenzialmente sensibili; evita agli offerenti di dover produrre la documentazione relativa alla remunerazione e alla percentuale di lavoro e viceversa non vi è più un controllo sistematico obbligatorio da parte dei committenti. Un sistema di controllo da parte dell'autorità di vigilanza sarà valutato e organizzato prossimamente.

Non è in ogni caso in discussione l'obbligo generale di verifica di adempiere ai requisiti esatti dall'art. 34 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP che hanno lo scopo di garantire che le ditte e le imprese siano gestite da persone

dotate di competenze e preparazione professionale attestata da adeguati titoli di studio, strettamente correlati all'attività esercitata.

Inoltre l'articolo chiarisce ora che:

- il controllo dell'adempimento deve essere effettuato anche per le ditte individuali con un fatturato annuo a partire da CHF 100'000.-;
- sono dispensati dalla verifica ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP gli offerenti per le commesse che richiedono l'iscrizione in albi o registri professionali obbligatori che autorizzano l'esercizio della professione della società (quale ad esempio l'Albo delle imprese e degli operatori specialisti), ritenuto che la problematica del "prestanome" non si pone.

I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale nr. 19 del 2 giugno 2023

**Regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(RLCPubb/CIAP)**

modifica del 31 maggio 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 1, 2, 3, 7, allegati 1, 2 e 3

levare “cpv. 1”

Art. 7a cpv. 3

³I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 2 e 4 dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

Termini

Art. 14 Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni, riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 4 lett. c dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

Art. 34 cpv. 3 e 3^{bis}

³Se l'offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti:

- a) nelle commesse per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l'esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
- b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

^{3bis}L'autocertificazione, sostitutiva, dei documenti attestanti l'attività richiesta dal cpv. 3 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.

II

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 31 maggio 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**
